

ART. 74

(variazioni in rosso)

Z O N E E

DESTINATE AD USO AGRICOLO E DI TUTELA AMBIENTALE

Comprendono le aree del territorio comunale destinate al mantenimento ed allo sviluppo della attività e produzione agricola, nonché alla conservazione e alla tutela dell' ambiente.

Su tali zone non sono consentiti interventi che risultino in contrasto con tale finalità o, in generale, con i caratteri ambientali del territorio agricolo e costiero o che alterino l'equilibrio ecologico.

Gli interventi in tali zone devono essere coordinati in piani di sviluppo o di ristrutturazione agricola e le relative concessioni o autorizzazioni possono essere rilasciate quando gli interventi risultino conformi alle previsioni di piani zonali o, in loro assenza, abbiano conseguito certificazione di idoneità tecnica produttiva dall'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura, in analogia a quanto prescritto dall'art.9 della L.R. n°6/'79 e successive modificazioni.

Il rilascio della concessione gratuita è subordinato al possesso da parte del richiedente dei requisiti di cui al 3° comma dell'art.9 della L.R. n°6/79. La concessione onerosa a rilasciata, ai sensi dell'art.9 - 1° comma - della L.R. n°6/79, così come modificato della L.R. n°66 del 1979, nei limiti previsti dal P.P.A..

Il rilascio di concessione nelle zone agricole è subordinato inoltre alla trascrizione, a spese degli interessati, nei registri delle proprietà immobiliari del vincolo di inedificabilità dei fondi o appezzamenti computati ai fini dell'applicazione degli indici, e dell'impegno di rispettare la destinazione d'uso stabilita nella concessione.

La concessione è altresì subordinata all'obbligo di eseguire le opere per il trattamento e smaltimento dei rifiuti domestici o di eventuali allevamenti.

Ai fini del calcolo degli indici prescritti per gli interventi nelle zone agricole di cui ai successivi articoli, devono essere computati i volumi dei fabbricati esistenti.

Qualsiasi intervento di trasformazione o di ristrutturazione agricola dovrà prevedere il miglioramento delle condizioni idrogeologiche del terreno e l'incremento del patrimonio arboreo nel rispetto delle prescrizioni generali stabilite dal precedente art. n°25.

Nelle aree agricole è vietato l'abbattimento di alberature e di macchie fatta eccezione per le lavorazioni colturali. In tal caso deve essere messo a dimora un numero almeno doppio di alberi su una superficie di estensione maggiore.

E' vietato l'abbattimento di alberi lungo il corso dei canali, lungo i cigli delle strade, salvo che per esigenze richieste da necessarie sistemazioni ed adeguamenti. In tal caso le alberature devono essere ripristinate.

Qualsiasi intervento di trasformazione o di ristrutturazione dell'ambiente agricolo dovrà prevedere il miglioramento delle condizioni idrogeologiche del terreno e l'incremento del patrimonio arboreo, con l'utilizzazione delle essenze locali.

Sono vietate recinzioni murarie di piccoli appezzamenti di terreno in zona agricola. Le recinzioni delle unità poderali devono essere preventivamente autorizzate dal Sindaco e realizzate con muretti a secco o siepi in modo da non alterare i caratteri dell'ambiente agricolo.

Le concessioni a titolo gratuito, ai sensi dell'art.9 punto a) della legge n° 10/77, sono soggette alle disposizioni dell'art. n°9 della L.R. n°6/79 e successive modifiche ed integrazioni.

In rapporto ai caratteri della produzione e dell'ambiente naturale, le zone agricole sono individuate nelle tavole di zonizzazione del P.R.G. e disciplinate nei successivi articoli secondo le classificazioni seguenti:

- Zone E.1 - Zone agricole normali
- Zone E.2 - Zone agricole con prevalenti colture arboree
- Zone E.3 - Zone agricole per colture specializzate
- Zone E.4 - Zone di cave dismesse e di bonifica
- (*)
- Zone E.6 - Zone di tutela e salvaguardia ecologica.

Le altre destinazioni d'uso insediate alla data di adozione del presente P.R.G. sono confermate limitatamente alla superficie utile impegnata a tale data. Per tali immobili sono vietati interventi di ampliamento anche se compatibili con gli indici di utilizzazione per le aree di pertinenza; sono ammessi, salvo diversa prescrizione dei successivi articoli, gli interventi di risanamento igienico- edilizio e di ristrutturazione con l'aumento una tantum del 10% della superficie utile esclusivamente per la installazione di servizi igienici e tecnologici.

Per la realizzazione di serre, trovano applicazione gli indici e parametri stabiliti dalla L.R. 11/9/1986 n.19. La realizzazione di detti manufatti, è consentita nell'ambito delle zone E1 ed E3.

E' vietata qualsiasi suddivisione di terreni delle zone agricole E che non risulti finalizzata agli scopi produttivi e che sia in contrasto con le specifiche prescrizioni di tutela del territorio 6 con le dimensioni stabilite per le superfici minime di intervento nei successive articoli. Eventuali muri divisorii dei terreni in tale zona E, dovranno essere realizzati con pietrame locale a secco secondo tecniche costruttive tradizionali.

In tutte le zone E è consentita, esclusivamente nella fascia di larghezza pari a 1200 metri a partire dal confine della linea di costa, la localizzazione di parcheggi temporanei a servizio delle attività balneari (stabilimenti balneari, spiaggia libera con servizi e/o spiaggia libera per come definiti dal Piano Regionale delle Coste), nonché di quelle turistiche e ricreative, per un periodo non superiore a 120 giorni all'anno e nel rigoroso rispetto delle condizioni riportate di seguito.

La localizzazione di parcheggi temporanei di cui al punto precedente non è consentita nelle aree nelle quali risultino in atto colture arboree ed arbustive e in quelle nelle quali tali colture sino state presenti negli ultimi tre anni dalla data di approvazione delle presenti norme, nonché nelle aree caratterizzate dalla presenza di habitat comunitari e di interesse prioritario, in particolare quelli censiti dalla Regione Puglia con DGR 2442/2018 e quelli incompatibili con tale utilizzazione individuati ai sensi della direttiva 92/43/CEE dagli studi sugli habitat predisposti a cura dell'Ente Parco.

La localizzazione di parcheggi temporanei non dovrà in alcun modo configurarsi come variante della destinazione urbanistica dell'area. A tale proposito la localizzazione dei parcheggi temporanei potrà essere autorizzata per cinque anni consecutivi ai quali dovrà seguire un anno di fermo dell'attività da destinare alla rigenerazione del terreno e, nelle zone in cui questa pratica risulta compatibile, all'aratura dello stesso anche per il miglioramento delle condizioni di permeabilità del suolo.

Negli anni di esercizio dell'attività il terreno dovrà essere mantenuto con il suo fondo naturale, senza alcuna compattazione o aggiunta di materiali estranei e senza arature. Esclusivamente all'inizio di ogni stagione di attività il terreno dovrà essere sottoposto a sfalcio manuale o meccanico della vegetazione erbacea presente.

E' fatto divieto, in tutte le aree da destinare a parcheggio temporaneo, di utilizzare prodotti chimici e di realizzare pratiche di diserbo chimico.

Le aree da destinare a parcheggi temporanei dovranno essere suddivise, per l'utilizzazione, in più moduli di capienza ciascuno non superiore a 100 posti auto (dimensioni del posto auto non inferiori a 2,5*5 metri), separati da corsie di manovra di dimensione pari a 5 metri.

Nelle aree incluse nel perimetro del Parco Naturale Regionale il parametro da utilizzare per gli stalli è quello contenuto nelle nTA del piano territoriale del Parco, pari a 30 mq per ogni posto auto.

Per parcheggi dimensionati per un numero di stalli superiore a 300 il perimetro esterno dell'area contenente i 300 stalli, sempre suddiviso in moduli da 100 separati dalle corsie di manovra per come sopra dimensionate, dovrà essere piantumato in maniera permanente, per una larghezza almeno pari ad 1 metro, con macchia a ginepro.

La prescrizione di cui al punto precedente, che prevede la separazione con una fascia di larghezza pari almeno ad un metro piantumata a macchia delle aree con stalli per 300 auto, è obbligatoria anche nel caso di aree adiacenti di proprietà differente.

E' ammessa nelle aree destinate a parcheggio temporaneo l'installazione di manufatti temporanei di supporto alla gestione del parcheggio, di facile rimozione e senza alcun collegamento stabile con il suolo, di superficie coperta massima pari a 10 mq e collocati nell'area per un periodo non superiore a 120 giorni.

I parcheggi temporanei potranno esser autorizzati previo presentazione di un progetto dettagliato e previa acquisizione di autorizzazione paesaggistica, ove richiesto, di V.I.N.C.A. per le aree localizzate nella ZSC e ZPS "Isola di S.Andrea e Litorale di Punta Pizzo", nonché del parere dell'Ente Parco per le aree localizzate all'interno dell'area naturale protetta e dell'assoggettabilità a VIA ove prescritta dalle norme vigenti.

Per la realizzazione di aree a parcheggio temporaneo in area Parco sono fatte salve tutte le norme di attuazione specifiche contenute nel Piano Territoriale, nonché le misure e gli obiettivi di conservazione di cui ai regolamenti regionali 6/2016 e 12/2017.